

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'ATTIVITÀ DI SOCIETÀ  
SPIN-OFF E START-UP DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA  
DI SAN MARINO**

**Sommario**

<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>2</b>
ART. 1 - Finalità e ambiti di applicazione .....	2
ART. 2 – Definizione di Spin-off e Start-up universitarie .....	3
ART. 3 – Soggetti proponenti e soggetti partecipanti .....	3
<b>PROCEDURE DI ATTIVAZIONE.....</b>	<b>4</b>
ART. 4 – Procedura di costituzione di Spin-off o Start-up universitarie.....	4
ART. 5 – Commissione Imprenditorialità .....	6
ART. 6 – Status di Spin-off/Start-up universitarie accreditata .....	8
ART. 7 – Monitoraggio di Spin-off e Start-up universitarie.....	8
<b>RAPPORTI TRA SOCIETA' SPIN-OFF O START-UP E UNIRSM .....</b>	<b>9</b>
ART. 8 – Capitale Sociale di Spin-off e start-up universitarie e partecipazione dell'Università ...	9
ART. 9 – Partecipazione, incompatibilità e conflitti di interesse del Personale universitario, Dottorandi e Assegnisti di ricerca .....	10
ART. 10 – Uso dei segni distintivi dell'Università .....	11
<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>12</b>
ART. 11 – Emanazione ed entrata in vigore .....	12

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - Finalità e ambiti di applicazione**

1. L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino (UNIRSM) favorisce la costituzione di società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-Up con lo scopo di mettere a valore, a fini imprenditoriali, i risultati della ricerca svolta all’interno dell’Ateneo, di sviluppare e diffondere nuovi prodotti o servizi, anche a carattere sociale, con marcata innovatività e di rafforzare la competitività tecnologica promuovendo anche l’imprenditoria giovanile.
2. Il presente regolamento recepisce quanto disposto dalle normative vigenti in materia ed in particolare:
  - LEGGE 27 aprile 2023 n.69 - Legge quadro sulla istruzione superiore della Repubblica di San Marino;
  - DECRETO DELEGATO 30 novembre 2023 n.169 - Assetto istituzionale e organizzativo dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
  - DECRETO DELEGATO 29 marzo 2024 n.80 - Profili di ruolo e stato giuridico dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
  - DECRETO DELEGATO 6 novembre 2020 n.195 - Norme per le società Spin-off e start-up universitarie;
  - DECRETO DELEGATO 13 giugno 2019 n.101 - Norme per le imprese ad alto contenuto tecnologico
3. Le iniziative volte all’avvio di Spin-off e Start-Up devono essere compatibili con la vocazione dell’Università e con il suo prestigio scientifico ed istituzionale, nonché con lo spirito della diffusione dei saperi al proprio interno e nel mondo accademico. Pertanto, tali società, anche nello svolgimento delle proprie attività, devono conformarsi al decoro e alla dignità dell’Ateneo, nel rispetto del Codice Etico dell’Università.
4. Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure per l’accreditamento di imprese innovative (Spin-off e Start-up). In particolare, detta:

- i requisiti e il processo di accreditamento di una società “Spin-off” o “Start-up” dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
- ove previsto, i requisiti e le incompatibilità per la partecipazione alle società Spin-off e Start-up da parte del Personale universitario, assegnisti e Dottorandi di ricerca;
- la composizione della compagine societaria delle Start-up e Spin-off accreditate;
- la disciplina dei rapporti delle società Spin-off e Start-up con l’Università (servizi e agevolazioni offerti dall’Università, partecipazione dell’Università al capitale sociale);
- le modalità di monitoraggio delle Spin-off e Start-up dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
- ove previsto, le misure volte a prevenire i conflitti di interesse tra l’Università e Spin-off e Start-up.

## **ART. 2 – Definizione di Spin-off e Start-up universitarie**

1. I requisiti necessari per definire una società come Spin-off universitaria sono definiti all’Art. 3 del Decreto Delegato 6 novembre 2020 n.195.
2. I requisiti necessari per definire una società come Start-up universitaria sono definiti all’Art. 4 del Decreto Delegato 6 novembre 2020 n.195.

## **ART. 3 – Soggetti proponenti e soggetti partecipanti**

1. I soggetti proponenti la costituzione di una società Start-up o Spin-off possono essere:
  - a) Personale universitario: i professori e i ricercatori con contratto pluriennale o annuale, i professori in servizio su profilo di ruolo (PDR) di Esperto in Attività Professionale (ESPATPROF) e i titolari di contratti di cui alle lettere a, b, c dell’art. 20 del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169 dell’Università degli Studi, il personale tecnico-amministrativo di UNIRSM;

- b) Dottorandi di ricerca: gli iscritti ad un corso di dottorato di ricerca organizzato o finanziato da UNIRSM;
  - c) Assegnisti di ricerca: titolari di assegno di ricerca sottoscritto con UNIRSM;
  - d) Studenti e laureati: gli iscritti ad un corso di laurea triennale e magistrale, master di primo e secondo livello, corso di specializzazione erogati da UNIRSM, e i titolari di laurea triennale e magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, rilasciati da UNIRSM, conseguito da meno di 3 anni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione della società.
2. Possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale anche:
- a. soggetti fisici esterni all'Università, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
  - b. soggetti giuridici pubblici o soggetti giuridici privati, che non versino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.

## PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

### **ART. 4 – Procedura di costituzione di Spin-off o Start-up universitarie**

1. La proposta di costituzione può essere avanzata da uno o più proponenti, come indicato nell'articolo 3 comma 1 del presente regolamento, o su iniziativa dell'Università.
2. La proposta di costituzione deve essere corredata dalla domanda, redatta con apposita modulistica predisposta dall'Ateneo, e da un business plan contenente:
  - a) gli obiettivi e l'oggetto sociale;
  - b) il piano economico finanziario con indicazione del fabbisogno e dei mezzi con i quali si intende soddisfarlo;
  - c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
  - d) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;

- e) organigramma con ruoli e mansioni dei soci e indicazione per il personale universitario coinvolto, di cui all'articolo 3 comma 1 del presente regolamento, la previsione dell'impegno richiesto previsto a ciascuno e di eventuale remunerazione per lo svolgimento delle attività di impresa, al fine di consentire al Consiglio dell'Università di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo;
- f) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
- g) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo;
- h) eventuale richiesta di sfruttamento dei beni materiali, immateriali, risorse, strutture e servizi dell'Università.

La proposta di costituzione deve presentare inoltre:

- i) l'esplicitazione degli aspetti innovativi dell'attività di business e legame con attività di ricerca (per Spin-off) o competenze maturate grazie alla partecipazione ad iniziative promosse dall'Università (per Start-up);
  - j) la bozza di Statuto della società;
  - k) la bozza di eventuali contratti determinanti ai fini dell'oggetto sociale.
3. La proposta di costituzione deve essere presentata al Consiglio di Dipartimento cui afferiscono/partecipano i proponenti. Il Consiglio di Dipartimento deve deliberare in merito a:
- a) verifica dei requisiti al fine dell'avvio dell'iter di costituzione;
  - b) riconoscimento di assenza di concorrenza/conflitto di interessi con le attività del Dipartimento e individuazione di eventuali sinergie con le attività imprenditoriali previste;
  - c) compatibilità dell'impegno orario annuale previsto dai proponenti all'interno della Spin-off e Start up con il regolare svolgimento delle attività di ricerca e didattica;
  - d) se richiesto, disponibilità preliminare della struttura a concedere di beni materiali, immateriali, risorse, strutture e servizi.
4. Previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, la segreteria del Dipartimento invierà la proposta di costituzione Spin-Off o Start-Up, unitamente al

verbale del Consiglio di Dipartimento, alla Commissione Imprenditorialità, di cui all’articolo 5 del presente regolamento. La Commissione Imprenditorialità entro 30 giorni dal ricevimento della domanda dovrà comunicare al Dipartimento il proprio parere. Successivamente, la segreteria del Dipartimento invierà la proposta di costituzione, unitamente al parere della Commissione Imprenditorialità, al Senato Accademico e al Consiglio dell’Università.

5. Come da articolo 6 del Decreto Delegato 6 novembre 2020 n.195, la costituzione di società Spin-Off e Start-Up universitaria è deliberata dal Consiglio dell’Università, previo parere favorevole del Senato Accademico. Il Consiglio dell’Università delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in merito a:
  - a) proposta di accreditamento e costituzione di una società;
  - b) eventuale partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale da parte dell’Università di cui all’articolo 8 comma 2 del presente regolamento;
  - c) beni materiali, immateriali, risorse, strutture e servizi riconosciuti alla società da parte dell’Università.

Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese Spin-off o Start-up i proponenti dell’iniziativa.

## **ART. 5 – Commissione Imprenditorialità**

1. La Commissione Imprenditorialità esercita funzioni istruttorie ed esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito alle richieste di costituzione di Spin-off e Start-up. In particolare, valuta la sostenibilità dell’idea di business e la capacità di valorizzazione imprenditoriale di prodotti e servizi innovativi frutto dei risultati di ricerca e/o di derivazione dalle competenze acquisite nell’ambito dell’Università. La Commissione Imprenditorialità può richiedere ulteriori integrazioni e verifiche al Team imprenditoriale al fine del perfezionamento dell’iter istruttorio.
2. La Commissione imprenditorialità ha altresì il compito di analizzare annualmente l’esito del monitoraggio delle Spin-off e Start-up, effettuato tramite apposita procedura di cui all’articolo 7 del suddetto regolamento, al fine del mantenimento dell’accreditamento dello status di Spin-off e Start-up universitarie.

3. Svolge altresì ogni altro compito inherente agli Spin-off / Start-up non attribuito ad altri organi a norme del presente regolamento ed altri disposizioni di legge o di statuto.
4. La Commissione imprenditorialità è formata da 4 membri:
  - a) Rettore o suo delegato;
  - b) Direttore Generale o suo delegato;
  - c) Delegato dal Rettore al bilancio e ai rapporti con le Imprese;
  - d) Delegato dal Rettore alle attività progettuali concernenti il settore dell'innovazione
  - e) Delegato dal Rettore agli Spin-off.A questi possono essere aggiunti un massimo di 2 ulteriori membri valutatori al fine di un più approfondito esame delle diverse proposte.
5. I membri della Commissione imprenditorialità sono nominati con decreto rettorale e rimangono in carica per tre anni con possibilità di rinnovo. Non sono previsti compensi per la partecipazione alle sedute. La Commissione è presieduta dal Rettore o suo Delegato che nomina un Vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento. Qualora i membri siano in numero pari, prevale il voto del Presidente.
6. La Commissione Imprenditorialità può invitare a partecipare a singole riunioni con funzioni consultive:
  - a) il Direttore/i delle strutture di appartenenza dei Proponenti delle singole iniziative Spin-off e Start-up;
  - b) altri soggetti valutatori interni ed esterni all'Università, competenti sullo specifico settore di business del progetto imprenditoriale oggetto di valutazione.
7. Le riunioni della Commissione Imprenditorialità possono essere svolte in video conferenza o mediante consultazione scritta, qualora il presidente lo reputi opportuno.
8. La convocazione è disposta tramite messaggio di posta elettronica indicante l'ordine del giorno, da inviare a tutti i componenti della Commissione almeno 6 (sei) giorni prima del giorno fissato per la seduta. Il preavviso può essere ridotto a 48 (quarantotto) ore in caso di sopravvenuta urgenza.
9. Per la validità della riunione della Commissione Imprenditorialità devono essere presenti tutti i membri effettivi, non è necessaria la presenza degli eventuali membri valutatori.

10. I membri della Commissione Imprenditorialità e gli eventuali ulteriori soggetti valutatori hanno l'obbligo del segreto in ordine a tutte le notizie e documenti riservati portati a loro conoscenza.

#### **ART. 6 – Status di Spin-off/Start-up universitarie accreditata**

1. Lo status di società Spin-off/Start-up accreditata dall'Università è riconosciuto per le società che si stanno costituendo a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa, che deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione ai proponenti della delibera del Consiglio dell'Università del Consiglio dell'Università. Per le società costituite da meno di 3 anni, lo status di società Spin-off/Start-up accreditata dall'Università è riconosciuto a decorrere dalla delibera del Consiglio dell'Università.
2. Lo status di Spin-off e Start-up accreditata dell'Università è riconosciuto senza vincoli di durata, fatte salve le verifiche operate dalla Commissione imprenditorialità in relazione all'esito del monitoraggio, di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento, e in relazione al fatto che l'impresa non leda, con il proprio operato, l'immagine e il decoro dell'Università. L'eventuale revoca dello status di Start-up o Spin-off dell'Università è disposta, a seguito dell'istruttoria della Commissione imprenditorialità, dal Consiglio dell'Università. Con la revoca dell'accreditamento, le società perdono la possibilità di fruire di servizi, agevolazioni, nonché il diritto d'uso del marchio Spin-off e Start-up e non possono definirsi "Spin-off o Start-up accreditata dell'Università della Repubblica di San Marino".
3. È istituito, presso il Rettorato, un archivio informatico delle società Spin-off e Start-up accreditate dell'Università.

#### **ART. 7 – Monitoraggio di Spin-off e Start-up universitarie**

1. Ogni anno, al fine del mantenimento dell'Accreditamento, Spin-off e Start-up universitarie devono presentare alla Commissione Imprenditorialità una relazione sullo stato di avanzamento delle società accreditate come Start-up e Spin-off, allegando l'ultimo bilancio depositato.
2. La relazione è necessaria per valutare:

- a) la coerenza del progetto imprenditoriale con quanto precedentemente approvato in sede di Accreditamento;
  - b) il ruolo del Personale universitario, Dottorandi di ricerca e Assegnisti eventualmente impegnati nelle attività;
  - c) l’evoluzione della società in termini di crescita e sostenibilità della stessa, eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci;
  - d) i rapporti con l’Università, in termini di valorizzazione della ricerca e competenze maturate nell’Università, oggetto del progetto imprenditoriale, servizi fruiti e collaborazioni sviluppate.
3. Le società Spin-off o Start-up dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino sono vincolate, al fine di mantenere lo status di società accreditate dall’Università, a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tutte le fasi dalla costituzione della società al monitoraggio annuale.

#### **RAPPORTI TRA SOCIETÀ SPIN-OFF O START-UP E UNIRSM**

#### **ART. 8 – Capitale Sociale di Spin-off e start-up universitarie e partecipazione dell’Università**

1. Per quanto concerne il Capitale sociale delle società Spin-off e start-up si rimanda a quanto previsto dall’ art. 5 del Decreto Delegato 6 novembre 2020 n.195.
2. L’Università valuta l’opportunità di partecipare al capitale sociale delle società Spin-off e start-up direttamente o indirettamente. La partecipazione dell’Università potrà derivare dal conferimento di denaro, beni, materiali o immateriali, nonché da prestazioni di opera e di servizi. L’eventuale quota di capitale sociale dell’Università non potrà essere superiore al 30% del capitale iniziale conferito.
3. Lo Statuto della società prevederanno, tra l’altro, le regole da applicarsi in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o delle quote e di aumento di capitale. In caso di partecipazione dell’Università al capitale sociale, lo Statuto dovrà prevedere adeguati poteri di controllo in capo all’Università, clausole di tutela contro la riduzione della quota di capitale detenuta dalla stessa, una opzione di vendita della

partecipazione dell’Università nello Spin-off e Start-up o in alternativa un suo diritto di recesso, nonché norme dirette ad assicurare il rispetto dei vincoli di non concorrenza.

4. Fatte salve le condizioni e le verifiche operate dalla Commissione imprenditorialità, di cui all’articolo 6 e 7 del suddetto regolamento, lo status di Spin-off e Start-up accreditata dell’Università viene mantenuto anche oltre il periodo di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale da parte dell’Università.
5. I rapporti tra lo Spin-off o Start-up e UNIRSM devono essere chiaramente definiti e formalmente regolati nello statuto. Tutti i rapporti tra lo Spin-off o Start-up e UNIRSM che non siano stati regolati nello statuto dello Spin-off o Start-up, saranno affidati a un contratto.

## **ART. 9 – Partecipazione, incompatibilità e conflitti di interesse del Personale**

### **universitario, Dottorandi e Assegnisti di ricerca**

1. Per la definizione e disciplina dei requisiti e incompatibilità ai fini della partecipazione del Personale universitario, Assegnisti di ricerca e Dottorandi di ricerca alle Spin-off e Start-up si rimanda alle norme di legge e alle direttive dell’Università in tema di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi Spin-off o Start-up.
2. I membri del Consiglio dell’Università, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell’Università non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up universitarie. È fatta salva l’ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di amministrazione di Spin-off o Start-up, del quale non sia socio o proponente, dal Consiglio dell’Università.
3. In parziale deroga a quanto previsto dalla Legge 8 settembre 1967 n. 38, dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 41, dalla Legge 31 luglio 2009 n. 108, dalla Legge 5 dicembre 2011 n. 188, dalla Legge 5 settembre 2014 n. 141, e di ogni altra eventuale norma in tema di incompatibilità del Personale universitario, Assegnisti e Dottorandi di ricerca, gli stessi potranno assumere quote di partecipazione, cariche societarie, incarichi dirigenziali ovvero rapporti di lavoro subordinato delle società Spin-off o Start-up ove ciò sia espressamente autorizzato dal Consiglio dell’Università.

4. I dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla Società e/o dalla attività di ricerca e sperimentazione precedente alla costituzione della società e finalizzata all’innovazione oggetto della stessa società, e corrisposti al Personale universitario, degli Assegnisti, dei Dottorandi saranno di pertinenza dei singoli ed assoggettati alle ordinarie discipline tributarie e fiscali.
5. Lo svolgimento dell’attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l’UNIRSM. Qualora la partecipazione alle attività dell’impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il Personale universitario, Dottorandi e Assegnisti di ricerca, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo a UNIRSM e contestualmente cessare lo svolgimento dell’attività prestata presso la società. È fatto espresso divieto al Personale universitario, Dottorandi e Assegnisti che partecipano alle società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell’ateneo di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente a UNIRSM eventuali situazioni di conflitto d’interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell’attività a favore della società interessata.
6. L’Ateneo effettua, con modalità definite con autonoma disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

#### **ART. 10 – Uso dei segni distintivi dell’Università**

1. Alle società Spin-off e Start-up accreditate viene concesso l’utilizzo di uno specifico logo dell’Università di San Marino, appositamente creato.
2. Le società Spin-off o Start-up accreditate potranno inserire nella comunicazione istituzionale la dicitura “Spin-off o Start-up dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino”. Poiché il processo di Accreditamento è condizione necessaria per essere riconosciute come Spin-off o Start-up dell’Università, è fatto divieto alle società non accreditate di definirsi “Spin-off o Start-up dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino”.

3. L'uso del marchio istituzionale dell'Università non è consentito alle società Spin-off e Start-up. Le società non potranno pertanto far uso del marchio istituzionale dell'Ateneo sia nella sua componente figurativa che denominativa nella comunicazione istituzionale così come nei propri segni distintivi.

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 11 – Emanazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione del decreto Rettoriale di emanazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle normative vigenti d'Ateneo.